



BONIFICA: LEGGIAMO IL TESTO DELLE SENTENZE, CHE PARLANO DA SOLE

Le notizie di stampa di alcuni giornali della nostra città non rappresentano esattamente il dettato della Cassazione. Riportiamo – perché ogni lettore possa controllare – il testo della prima sentenza emessa. Le altre sette – praticamente quasi fotocopie – possono essere controllate da chiunque, presso la sede di Confedilizia Piacenza (Via S. Antonino n. 7).

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-11-2014, n. 23580

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI BLASI Antonino - Presidente -

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio di Bonifica di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 195, presso l'avvocato VACIRCA Sergio, che, unitamente all'Avv. Gian Paolo Nascetti, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna (Bologna), Sez. 9, n. 79/9/11 del 28 giugno 2011, depositata il 5 luglio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 ottobre 2014 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Sergio Vacirca per il Consorzio ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e di Vigevano - che negava l'esecuzione delle opere di bonifica e uno specifico beneficio diretto per i propri beni - di un avviso di pagamento riguardante contributi consortili richiesti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza relativamente ad immobili di proprietà del ricorrente inclusi nel perimetro di contribuenza.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, sul presupposto della mancata dimostrazione da parte del Consorzio del beneficio di bonifica per gli immobili gravati. L'appello del Consorzio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale riconosceva l'esistenza di un beneficio, che tuttavia dichiarava "generico" e "non specifico", come tale inidoneo a legittimare la pretesa contributiva del Consorzio.

Avverso tale sentenza il Consorzio propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria. La Fondazione non si è costituita.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso il Consorzio censura l'impugnata sentenza per violazione delle regole sull'onere della prova e sulla relativa ripartizione, in particolare per aver omesso di considerare la sussistenza della presunzione di esistenza del beneficio a vantaggio della contribuente in ragione dell'inclusione dell'immobile nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza, senza che la contribuente medesima ne avesse contestato la legittimità e dimostrato il venir meno del beneficio considerato nel piano stesso.

Con i restanti due motivi di ricorso, il Consorzio censura l'impugnata sentenza per aver definito "generico" un beneficio che era invece "specifico" pur essendo semmai "generale" per il fatto di riguardare più immobili inseriti nel medesimo perimetro di contribuenza. Le censure sono fondate. La sentenza impugnata, ponendo a base della propria decisione la sentenza di questa Corte n. 11722 del 2010, afferma che l'inclusione dei beni della contribuente nel perimetro di contribuenza se può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, "determinante ai fini del quantum è (invece) l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di Classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio". Tale accertamento presuppone che vi sia stata da parte del contribuente la specifica contestazione del Piano di classifica, poichè solo quest'ultima, ad avviso delle Sezioni Unite, osta alla possibilità di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio con una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente: in mancanza di siffatta contestazione, la sussistenza del beneficio - diretto e specifico per come risultante nel riparto di contribuenza - deve ritenersi presunta iuris tantum. Invero "è sostanzialmente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica - approvato dalla competente autorità regionale - recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica ... laddove esista il

piano di classifica e l'immobile del contribuente vi rientri, non è necessario neppure che il consorzio fornisca la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel piano medesimo, in quanto il vantaggio diretto e immediato, per il fondo del consorziato, è da reputarsi presunto in ragione della pacifica comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del suddetto piano" (Cass. n. 14709 del 2014 in motivazione). L'onere della prova contraria sul consorziato "il quale, ove contesti l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico nonchè all'onere di indicare i relativi mezzi di prova" (così, in motivazione, Cass. n. 429 del 2013, relativamente a fattispecie analoga).

Nel caso di specie non emerge dalla sentenza impugnata che la contribuente avesse formulato una contestazione che investisse vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, nè che tale contestazione attenesse inesattezze del contenuto di detti provvedimenti: quel che risulta è che la contribuente si è limitata a contestare unicamente l'effettivo conseguimento di un vantaggio diretto per il fondo di sua proprietà.

Quanto all'altro aspetto del problema, va rilevato che erroneamente la sentenza impugnata parla di "beneficio generico", laddove avrebbe dovuto più correttamente discorrere di "beneficio generale", che in quanto tale non può definirsi "generico", bensì costituisce esso stesso un beneficio "specifico" derivante dall'opera consortile (v. Cass. n. 17414 del 2014, in motivazione).

Per questa ragione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014

Piacenza 21 novembre 2014